

Osanna



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. 1-11874

20 FEB 2017

Roma,

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

-Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

e, p.c.

-Dipartimento per le Pari Opportunità

AL MINISTERO DELL'INTERNO - U.L.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - U.L.

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DRP 0001818 A-4.20.12.2
del 20/02/2017



16019711

OGGETTO: "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"- A.S. 2583 - **Relazione tecnica.**

Si fa riferimento alla relazione tecnica relativa al provvedimento indicato in oggetto predisposta dal Ministero dell'Interno ed integrata con i contributi del Ministero della Giustizia e del Dipartimento per le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009.

Al riguardo, per quanto di competenza, si restituisce la citata relazione tecnica **positivamente verificata** dal competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, a condizione che siano apportate al testo del provvedimento le modifiche indicate in calce alla relazione stessa, che è stata corrispondentemente adeguata.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

[Handwritten signature]

13576



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE PER LA SPESA SOCIALE
UFFICIO IX

Roma,

16 FEB. 2017

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

Prot. N. 27645/2017
Rif. Prot. Entrata 27416/2017
Allegati: 1
Risposta a nota del:

e.p.c. All'Ufficio Coordinamento Legislativo
SEDE

OGGETTO: Atto Senato 2583. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la nuova relazione tecnica relativa al provvedimento in oggetto, integrata con i contributi pervenuti dal Ministero della Giustizia.

Al riguardo, si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica a condizione che siano apportate al testo del provvedimento le modifiche indicate in calce alla relazione tecnica, la quale è stata corrispondentemente adeguata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

*

AS 2583**Relazione tecnica**

Il provvedimento reca disposizioni rivolte alla tutela e all'assistenza dei minori stranieri che entrano nel territorio italiano privi di assistenza e di rappresentanza legale

Art. 1 e 2

Gli articoli 1 e 2 definiscono l'ambito di applicazione del provvedimento e forniscono una definizione di "minore straniero non accompagnato".

Le disposizioni non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 3

L'articolo prevede il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati. La disposizione di natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Art. 4

Le modifiche apportate dall'articolo 4 della proposta in esame all'articolo 19 del d. lgs. n. 142/2015, concernente le strutture di prima accoglienza dei minori gestite dal Ministero dell'interno, non appaiono suscettibili di produrre nuovi oneri, in quanto

- il requisito della esclusività della destinazione ai minori delle strutture di accoglienza di cui all'art. 19 citato è già implicito nella disposizione normativa che viene integrata;
- la riduzione del tempo massimo di permanenza in tali strutture di prima accoglienza dai sessanta giorni attualmente previsti ai trenta fissati con la proposta in esame, non determina di per sé nuovi oneri per la gestione delle medesime strutture. Semmai tale termine può rivelarsi non sempre adeguato rispetto alle necessità della prima accoglienza tenuto conto del tempo medio di permanenza di quaranta giorni già stimato da questa Amministrazione.

Art. 5

Per quanto concerne la possibilità che siano disposti esami socio-sanitari per l'accertamento dell'età, in caso di dubbio, la stima del numero annuo di tali accertamenti è effettuata prendendo in considerazione i minori rientranti nella sola fascia di età 16-17 anni.

Il riferimento più concreto per individuare il dato relativo ai minori appartenenti alle diverse fasce di età è quello che si può ricavare dal censimento effettuato dal Ministero del lavoro sui minori in accoglienza.

Al 30 novembre 2016, secondo i dati pubblicati dal Ministero del lavoro, risultano complessivamente in accoglienza 17.245 minori, di cui 14.113 circa ricompresi nella fascia di età 16-17 anni, pari all'81,84% del totale.

Considerato che non per tutti i minori ricompresi in questa fascia di età si rende necessario procedere all'accertamento dell'età attraverso esami medici, si può ipotizzare che l'accertamento verrà fatto nel 60% dei casi e quindi su 8.468 minori.

Sulla base dei costi delle prestazioni sanitarie individuate dal Ministero della salute, e dei costi delle stesse forniti dal medesimo Dicastero, il costo complessivo è calcolato come segue:

a) Costo per visite specialistiche : € 20,66 x 8.468 = € 174.949

- b1) Costo per colloquio psicologico : € 19,37 x 8.468 = € 164.025
b2) In alternativa costo per visita psichiatrica : € 12,91 x 8.468 = € 109.322
c1) radiografia del polso e della mano per il 100% dei soggetti: € 14,20 x 8.468 = € 120.246
c2) radiografia del polso e della mano per il 60% dei soggetti: € 14,20 x 5.081 = € 72.150

Sulla base di tali parametri, si ottiene il seguente costo minimo e massimo

costo minimo = a) + b2) + c2) = € 356.421

costo massimo = a) + b1) + c1) = € 459.220

mediando i due valori, il costo medio risulta pari a: € (356.421 + 459.220)/2 = € 407.821.

Ai relativi oneri si provvederà mediante una riprogrammazione, con conseguente riduzione della spesa a carico del capitolo 2353 "Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati", iscritto nello stato di previsione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che presenta a regime la necessaria disponibilità, anche tenuto conto della esiguità degli oneri di copertura rispetto alla dotazione complessiva del capitolo, pari a 170 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.

Le attività sanitarie volte all'accertamento dell'età sono svolte da specialisti (pediatri, psicologi, etc.) che operano nell'ambito del SSN. La formazione di tali specialisti, che operano presso strutture sanitarie pubbliche, non comporta nuovi oneri in quanto rientra nella formazione obbligatoria prevista per i medici specialisti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 6

Per quanto concerne le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6, si chiarisce che le indagini familiari previste da tali disposizioni sono effettuate, a legislazione vigente, attraverso convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno con oneri a carico del capitolo 2352 del CDR 4 del Ministero dell'interno.

Le disposizioni proposte con il testo in esame introducono, nell'ambito di tale attività, un potere di impulso attribuito all'esercente la responsabilità genitoriale che non determina oneri aggiuntivi.

Art. 7

L'articolo 7 del provvedimento prevede che *"gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare"*. Si tratta di una disposizione programmatica che non potrà che essere attuata dagli enti locali nei limiti delle risorse disponibili, **nei propri bilanci**, a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

La disposizione in esame contempla la modifica dell'organo deputato all'adozione del provvedimento di rimpatrio, trasferendo la competenza dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali al Tribunale dei minorenni territorialmente competente. In ordine alla presente innovazione normativa si rappresenta che a tutela dell'interesse dei minori, intervengono varie organizzazioni umanitarie di livello internazionale che coadiuvano l'attività dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni,

incaricata dello svolgimento delle indagini familiari e dell'analisi socio-economica del contesto di provenienza del minore. Si tratta di informazioni che, oltre ad essere utilizzate per calibrare meglio il percorso di accoglienza ed integrazione del minore in Italia, sono utili per valutare l'opportunità di un rimpatrio volontario assistito includendo in quest'ambito il progetto di reintegrazione che, comunque, non può prescindere dalla volontà chiara ed espressa del minore stesso.

L'adozione del provvedimento di rimpatrio da parte del Tribunale dei minorenni, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il Tribunale dei minori già rilascia il nulla osta al rimpatrio qualora ~~non~~ sussistano inderogabili esigenze processuali e il ricongiungimento del minore ai propri familiari corrisponda all'interesse prioritario del minore stesso, alla luce delle risultanze delle indagini compiute dai menzionati servizi sociali.

Inoltre deve considerarsi che il Tribunale dei minori è già competente ad istruire la pratica della procedura di "ritorno" che è il provvedimento connesso alla fattispecie relativa alla "sottrazione internazionale dei minori" cui è equiparato il "trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale": come per il rimpatrio, anche tali procedure implicano il rilascio di una serie di provvedimenti autorizzativi per l'espatrio. Per ognuno di tali procedimenti, poi, è prevista un'attività di indagine e di conoscenza del *background* del minore, già espletata dal Tribunale dei minorenni attraverso le *risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente* e che proprio per assicurare un reinserimento appropriato e calzante alle esigenze individuali i rimpatri effettuati sono ridotti ad un numero esiguo: secondo il dato statistico fornito dal *Report quadrimestrale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*, sono stati operati 7 rimpatri volontari assistiti nel periodo dicembre 2015 -agosto 2016, con una tendenza a diminuire sempre di più la casistica esistente.

Si ritiene, pertanto, che la previsione contenuta nella presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in ragione del fatto che il Tribunale dei minorenni potrà allargare le proprie attribuzioni avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell'ambito della Missione 6, Giustizia, Programma 1.3 "Giustizia minorile e di comunità", Azione: Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria, che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di euro 29.920.333, per l'anno 2018 di euro 32.905.758 e per l'anno 2019 di euro 36.548.884.

Art. 9

L'articolo 9, comma 1, del provvedimento stabilisce che, in attuazione dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM) al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

Il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati sono compiti che il Ministero del lavoro già svolge ai sensi degli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535, con la predisposizione di una banca dati condivisa che, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, permette di raccogliere e aggiornare in tempo reale le informazioni relative ai minori presenti sul territorio nazionale.

La trasformazione della attuale banca dati nel Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati non comporta quindi nuove spese ed oneri, poiché gli oneri relativi alla gestione della banca dati e del futuro Sistema informativo insistono sul capitolo di spesa 3783 (Fondo politiche migratorie) del citato Ministero del lavoro.

Art. 10

L'articolo prevede il rilascio di permessi di soggiorno per minore età o per motivi familiari ai minori non accompagnati.

Le disposizioni dell'articolo riprendono previsioni già vigenti e contenute nel d. lgs. n. 286/1998 (art. 31) e nel D. P. R. n. 394/1999 (art. 28). Pertanto, esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Articolo 11

La disposizione prevede, presso ogni Tribunale per i minori, l'istituzione da parte dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza di un elenco in modalità informatica dei tutori volontari disponibili ad assumere la tutela del minore straniero non accompagnato o di più minori. La misura è volta alla accoglienza del grande flusso di minori che coinvolge il Paese e che, sulla base dei dati relativi al 30 novembre 2016 della Direzione generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro, conta, fino a tale mese, un numero di presenze di minori non accompagnati pari a 17.245 con un incremento medio di circa il trenta per cento rispetto allo stesso dato fornito dalla stessa Direzione generale del Ministero del Lavoro al 31.12.2015. Sono, a tal fine, previsti appositi protocolli di intesa tra i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza ed i presidenti dei Tribunali per i minorenni finalizzati alla promozione e facilitazione della nomina dei tutori volontari. Si evidenzia la natura gratuita dell'incarico di tutore volontario. Per ciò che attiene alla stipula delle predette intese, essa va ricondotta ai consueti adempimenti istituzionali non comportando, perciò, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La delicatezza e particolarità di alcune delle problematiche correlate alla tutela del minore straniero non accompagnato, e la serietà delle conseguenze che possono derivare dalle scelte messe in atto, consigliano che il tutore operi in stretto collegamento con i servizi che hanno in carico il minore e con l'autorità giudiziaria.

A tale riguardo, si rappresenta che già negli anni 2010-2011 è stato istituito il "Sistema informativo della Giustizia Minorile" con lo scopo iniziale di rendere operativa la Nuova Banca Dati dei Minori Adottabili. Le procedure software di automazione dei servizi minorili (c.d. sistema SI-SM) hanno permesso il raggiungimento della razionalizzazione di tutte le attività specifiche dei servizi minorili con la gestione informatizzata del patrimonio informativo di interesse dei servizi stessi, creando in tal modo una Banca Dati Anagrafica dei Minori mutuata sulla architettura già in esistenza dell'anagrafe dei detenuti in uso presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il sistema ha dato anche l'input alla digitalizzazione di servizi del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità - e la interoperabilità dei sistemi interni del Dominio Giustizia sia la connessione con sistemi esterni ad esso: attualmente, infatti, è stato varato il sistema *SIGM@Web Nazionale*, già attivo presso alcuni uffici giudiziari per i Minorenni che consente a tutti, cittadini, avvocati e operatori del settore l'accesso alla banca dati del sistema ministeriale della giustizia minorile.

In tale prospettiva è stata avviata e realizzata l'automazione di servizi fino ad allora gestiti con modalità quasi esclusivamente cartacee, compresa la tenuta degli albi e degli elenchi degli addetti al settore (psicologi, educatori etc) per l'ottimizzazione e migliore distribuzione dell'assegnazione degli incarichi. E' del tutto evidente che la previsione è idonea a ricomprendere anche la tenuta informatica dell'elenco dei tutori e dei curatori volontari (spesso individuati tra gli operatori di associazioni internazionali a scopo umanitario), adempimento cui potrà provvedersi con gli ordinari stanziamenti finanziari previsti a legislazione vigente, a valere sulla *Missione 6, Giustizia, Ud.V 1.3 "Giustizia minorile e di comunità", C.d. R. "Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità", Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità", capitolo 2121 (Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo), che presenta le*

occorrenti dotazioni finanziarie, in termini di competenza e di cassa, di euro 858.786 per il 2017, di euro 849.883 per il 2018 e di euro 1.292.491 per il 2019.

Art. 12

Per quanto concerne i costi connessi all'accoglienza dei minori nello SPRAR, tenuto conto delle modalità di funzionamento dello SPRAR, si precisa che i posti dedicati ai minori stranieri non accompagnati all'interno di tale Sistema sono pari a circa 1800, con un costo complessivo di euro 32.961.690,00, calcolato su un costo medio di euro 50,17 pro die pro capite. Il cofinanziamento da parte dell'ente locale che ha attivato il progetto è pari al 20% del costo del singolo progetto.

Per l'anno 2017, si stima, sulla base delle proposte progettuali complessivamente presentate dagli enti locali nel corso del 2016, che il Sistema possa essere incrementato di circa 2000 posti.

Il costo di tale ampliamento risulta pari a euro 43.493.400,00 (2.000 posti x 365gg x € 59,58). Il costo medio pro die/pro capite, in precedenza pari a 45 euro, è, infatti, passato nel 2016 a euro 50,17, mentre nel 2017 sarà di euro 59,58, atteso che la quota di cofinanziamento da parte dell'Ente si abbassa, a partire dal 1 gennaio 2017, dal 20% al 5%. Tale costo sarà sostenuto nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1 *septies* del D.L. 416/1989 convertito dalla legge n.39/1990, iscritti al capitolo 2352, la cui dotazione in bilancio per l'anno 2017 è pari a euro.395.779.275,00 e per il 2018 pari a euro 396.569.196,00.

Si fa altresì presente che i posti in accoglienza nello SPRAR per l'anno 2017 potranno essere ulteriormente incrementati a seguito dell'avviso pubblico adottato con decreto dell'autorità responsabile del FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione 2014/2020) del 22 aprile 2016 per l'individuazione di 2.000 posti in strutture dedicate all'accoglienza di secondo livello – SPRAR, con durata fino al 31 dicembre 2018, il cui costo sarà finanziato attraverso i Fondi Europei FAMI. I progetti presentati sulla base di tale avviso sono in corso di valutazione.

Per quanto concerne, poi, l'adeguamento delle strutture di accoglienza agli standard previsti dall' **articolo 12, lettera b)**, si precisa che le vigenti previsioni normative sulle strutture di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 19, d. lgs. n. 142/2015 sono già in linea con la disposizione proposta. Mentre le strutture temporanee di cui al vigente art. 19, comma 3-bis, pur assicurando gli stessi servizi delle altre strutture per minori possono, per la loro "temporaneità", essere attivate anche in deroga alla normativa regionale.

Si precisa che il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (Fondo SPRAR), a legislazione vigente, ha uno stanziamento di circa euro 400.000.000, destinato all'intero Sistema (adulti e minori) per ciascun anno 2017 e 2018. Il predetto onere è sostenuto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili a seguito della riprogrammazione degli interventi finanziati dal predetto fondo, che si stima dia luogo a risparmi pari o superiori al predetto onere. Tale risparmio garantisce la copertura della spesa relativa ai 2000 posti nuovi da attivare. Comunque, il numero massimo dei posti da attivare è stabilito nel limite delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo SPRAR.

In merito al predetto ampliamento di posti nel Sistema SPRAR, si sottolinea che i Comuni continueranno a presentare i relativi progetti, traendone risorse che sono state (complessivamente per adulti e minori) pari nel 2014 a euro 196.293.943, nel 2015 pari a euro 207.919.017 mentre nel 2016 sono stati erogati euro 270.129.008,49.

Articolo 13

La disposizione in esame prevede la possibilità di disporre, da parte del Tribunale, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali del minore, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

Per quanto di competenza del Ministero della giustizia, si assicura che il Tribunale dei minorenni, potrà svolgere i predetti adempimenti, di natura istituzionale, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell'ambito della Missione 6, Giustizia, Programma 1.3 "Giustizia minori e di comunità", Azione: Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria, che reca uno stanziamento per l'anno 2017 di euro 29.920.333, per l'anno 2018 di euro 32.905.758 e per l'anno 2019 di euro 36.548.884.

Articolo 14

L'iscrizione del minore straniero non accompagnato al Servizio sanitario nazionale, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, prevista dal comma 1, dell'articolo 14, recepisce l'Accordo Stato Regioni del 20 dicembre 2012 "*Indicazioni sulla corretta applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da part delle Regioni e Province Autonome*", che prevede che i minori siano iscritti al SSN indipendentemente dal possesso del permesso di soggiorno.

Tale iscrizione deve trovare copertura nell'ambito del finanziamento ordinario del citato Servizio sanitario nazionale.

Quanto alla previsione di cui all'articolo 14, comma 3, secondo cui le istituzioni scolastiche attivano le misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso progetti specifici e di convenzioni volte a promuovere programmi di apprendistato, si precisa che a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel programma "*Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio*" (22.8), della missione "*Istruzione scolastica*", il Ministero dell'istruzione annualmente realizza progetti in favore di studenti stranieri.

In particolare si fa riferimento alle risorse di cui al capitolo 1331/6 "*spese per iniziative finalizzate a promuovere la partecipazione delle famiglie e degli alunni alla vita scolastica. spese per il sostegno del volontariato sociale*" con uno stanziamento pari ad euro 2.113.341,00 per l'anno 2017, euro 2.079.718 per l'anno 2018 ed euro 2.113.341,00 per l'anno 2019 . Nel limite delle predette risorse, l'Amministrazione potrà valutare di destinarne una quota parte per la realizzazione dei progetti in argomento.

Inoltre, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono realizzare opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che annualmente vengono loro assegnate per la realizzazione di progetti specifici relativi alle aree a forte processo immigratorio. Le predette risorse (CCNL 2007 – art. 9, "*misure incentivanti per progetti relativi ad aree a rischio, a forte processo immigratorio*"), sono a carico dei capitoli 2549 – 2555 – 2554 – 2556 piano gestionale 5.

Possono, altresì, essere utilizzate le risorse relative all'ampliamento dell'offerta formativa. Annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli interventi da finanziare a sostegno dell'offerta formativa a valere sulle risorse di cui alla legge n. 440/1997. Come già previsto per il passato, mediante le citate risorse, possono essere realizzati progetti volti a favorire l'esercizio del diritto all'istruzione per i minori non accompagnati. Per l'anno 2016, infatti, con decreto ministeriale n. 663 del 01 settembre 2016, che ha definito i criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui alla legge

n. 440/1997, sono state assegnate, all'articolo 4 (Processi di integrazione dei minori non accompagnati e degli studenti stranieri di recente immigrazione), risorse pari ad euro 1 milione.

Articolo 15

L'articolo prevede che il minore venga ascoltato nel corso dei procedimenti giurisdizionali e nel corso di quelli amministrativi che lo interessino attraverso un rappresentante legale e avvalendosi della presenza di un mediatore culturale. Si evidenzia, per quanto di competenza del Ministero della giustizia, che tali rappresentanti legali vengono di fatto individuati nei soggetti affidatari del minore o nei tutori volontari di cui si è ampiamente discusso riguardo all'articolo 11 sopra riportato.

A tale proposito si ribadisce che l'opera prestata dai tutori è completamente a titolo gratuito e che è istituito, in modalità informatica, presso ogni Tribunale dei minori, un elenco dei tutori volontari disponibili ad assumere la tutela dei minori stranieri non accompagnati. Per quanto riguarda la tenuta del suddetto registro, ci si riporta alle considerazioni già effettuate in ordine al richiamato articolo 11.

In merito all'eventuale assistenza legale garantita al minore straniero non accompagnato nei procedimenti giurisdizionali in cui il medesimo deve essere ascoltato davanti al giudice, si rimanda alle valutazioni e quantificazioni operate riguardo ai seguenti articoli 16 e 17 che riguardano specificatamente la materia.

Infine, in ordine alla figura del mediatore culturale, tenuto conto che il D.lgs. 142/2015 già prevede, per altre fattispecie l'intervento di tale figura professionale, non si ritiene che l'ulteriore attività prestata da quest'ultimo operatore, possa generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 16

L'articolo introduce il diritto per il minore straniero non accompagnato, coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale, di essere informato circa l'opportunità di nominare un legale di fiducia e di avvalersi, sulla base delle disposizioni vigenti, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni grado e stato del procedimento. Si precisa che l'onere relativo al gratuito patrocinio, è già previsto dalle disposizioni attualmente in vigore: si ricorda, in particolare, quanto previsto per i procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 nonché per quelli previsti al libro I, titolo IX del codice civile, procedimenti che si estendono anche ai casi di "minori stranieri non accompagnati": pertanto, si tratta di una garanzia già prevista dalla normativa vigente e, in qualunque caso estesa ed applicata anche al minore straniero.

Tuttavia, secondo i dati forniti dal Ministero del Lavoro, la spesa inerente l'assistenza legale davanti le giurisdizioni ordinarie nazionali, cui saranno ammessi i minori stranieri che arrivino nello stato italiano senza i propri genitori - compresa in tal numero anche la percentuale, comunque ritenuta piuttosto modesta, di coloro per i quali si instauri un eventuale contenzioso in sede giudiziaria a seguito del rigetto dell'iter amministrativo connesso alla domanda di protezione internazionale (Articolo 18) - può essere riassunta, per quanto concerne questa Amministrazione, nel modo seguente:

a) In relazione al flusso medio dei minori non accompagnati registrati in ingresso nel nostro Paese, quantificabile nel numero di circa **5.413 unità**, come di seguito specificato:

n. 17.245 (minori non acc. presenti al 30.11.2016) - 11.921 (minori non acc. presenti al 31.12.2015)
= 5.324 (incremento domande da dicembre 2015 al 30 novembre 2016) pari a circa il 2% annuo.

n. 17.245 - 6.508 (minori irreperibili al 30.11.2016) = 10.737 minori identificati sul territorio nazionale.

n. 10.737- 5.324 = 5.413 unità (flusso medio di minori non acc. rilevabile durante undici mesi del 2016).

Di queste 5.413 unità, circa il 5% per cento degli ingressi quantificati avanzeranno richiesta di accesso al patrocinio a spese dello Stato, ivi comprese anche le spese di interpretariato e traduzione, per un totale fino al 30 novembre 2016 di circa **271 possibili richiedenti** (il 5% calcolato rispetto al dato di 5413 unità rilevato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per una spesa media di circa 1.070,00 euro per ogni minore non accompagnato (dato calcolato su ipotesi di compenso legale totale liquidabile ai sensi del D.M. 55 n. 214 artt. 1-3 e 12 in materia penale, calcolato su una media di procedimenti davanti alle magistrature di primo grado) pertanto, la quantificazione della spesa eventuale per l'incremento migratorio a favore dei minori, può prudenzialmente attestarsi nel limite di euro **289.970** annui (vale a dire: 1.070 euro X 271).

b) Il discorso di cui sopra porta a proiettare anche il dato stimabile per la spesa media del gratuito patrocinio delle persone minori non accompagnate, già presenti sul territorio nazionale e previamente identificate (tot. 10.737 unità), suscettibili di far richiesta di assistenza legale. Valutando che la maggior parte di quest'ultimi (più del 70%) è in una fascia ricompresa al limite della maggiore età (circa 7.515 minori hanno 17 anni o superato i 16 anni) è verosimile ritenere che circa il 3% di questi ultimi possano richiedere, nel corso del 2017, il gratuito patrocinio a spese dello Stato in qualità di minori non accompagnati, prima di compiere 18 anni. Pertanto, per costoro, secondo il dato rilevato nel Report del 30 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ipotizzano circa 225 possibili richieste (il 3% calcolato rispetto al dato di 7.515 unità sopra indicate, corrispondenti al 70% dei minori tra i 16 e i 17 anni identificati sul territorio nazionale al 30.11.2016, che era pari a 10.737 unità).

Considerando, dunque, una spesa media di circa 1.070,00 euro per ogni minore non accompagnato (dato calcolato su ipotesi di compenso legale totale liquidabile ai sensi del D.M. 55 n. 214 artt. 1-3 e 12 in materia penale, calcolato su una media di procedimenti davanti alle magistrature di primo grado) la quantificazione della spesa eventuale per coloro che sono al limite del compimento della maggiore età, può prudenzialmente attestarsi nel limite di euro **240.750** annui (vale a dire: 1.070 euro X 225).

c) Analogo discorso è da riportarsi per le restanti unità (circa 3.222) con età al disotto dei 16 anni, per le quali, in previsione dell'incremento dei flussi d'immigrazione, è verosimile stimare una percentuale pari al 7% di richiedenti assistenza legale a spese dello Stato italiano.

Pertanto, anche per costoro, secondo il dato rilevato nel Report del 30 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si ipotizzano circa 225 possibili richieste (il 7% calcolato rispetto al dato di 3.222 unità sopra indicate, corrispondenti al 30% dei minori al di sotto dei 16 anni identificati sul territorio nazionale al 30.11.2016, che come si è detto corrispondeva a 10.737 unità).

Considerando, dunque, una spesa media di circa 1.070,00 euro per ogni minore non accompagnato (dato calcolato su ipotesi di compenso legale totale liquidabile ai sensi del D.M. 55 n. 214 artt. 1-3 e 12 in materia penale, calcolato su una media di procedimenti davanti alle magistrature di primo grado) la quantificazione della spesa eventuale per i minori non accompagnati con età inferiore a 16 anni, può prudenzialmente attestarsi nel limite di euro **240.750** annui (vale a dire: 1.070 euro X 225).

In totale l'ammontare della spesa stimata per la copertura dell'assistenza legale per i minori stranieri non accompagnati viene quantificata in 771.470 euro annui (289.970 euro + 240.750 euro + 240.750 euro). A tale maggiore onere si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 21 del presente provvedimento.

Articolo 17 (Minori vittime di tratta)

Nella spesa prevista relativa all'assistenza legale, particolare attenzione è prestata dalla norma in esame per i minori stranieri non accompagnati vittime di tratta, fenomeno che purtroppo è dilagato a livello internazionale coinvolgendo, soprattutto, ragazze provenienti dai Paesi africani e dai Paesi dell'Est europeo. Le organizzazioni umanitarie sono sempre più coinvolte nella tutela di questi adolescenti e cercano di sensibilizzare le diplomazie dei vari stati divulgando informazioni e dati allarmanti. Secondo l'ultimo "alert" diffuso da "Save the children" risalente a poco dopo l'estate 2016, si tratterebbe di una cifra pari a 15.846 vittime accertate o presunte tali in Europa (tra minorenni e maggiorenni) e di queste il 15% sarebbero minori. In Italia, sono circa 1.125 le persone inserite in programmi di protezione e il 7% di loro ha meno di 18 anni, pari quindi, a 79 minori non accompagnati.

A tale riguardo, pertanto, calcolando la criticità e il dilagare di tale problematica sociale, con l'incremento dei flussi migratori, è ipotizzabile prevedere un aumento tra il 2 e il 3% delle persone minori "vittime di tratta". Su un totale di circa 1.200 minori, interessati da tale fenomeno, circa il 12%, verosimilmente avanzeranno richiesta, anche per il tramite delle succitate organizzazioni umanitarie, di gratuito patrocinio a spese dello Stato, per un totale di 144 persone.

Considerando, dunque, una spesa media di circa 1.070,00 euro per ogni minore non accompagnato (dato calcolato su ipotesi di compenso legale totale liquidabile ai sensi del D.M. 55 n. 214 artt. 1-3 e 12 in materia penale, calcolato su una media di procedimenti davanti alle magistrature di primo grado) la quantificazione della spesa eventuale per i minori non accompagnati vittime di tratta, può prudenzialmente attestarsi nel limite di euro 154.080 annui (vale a dire: 1.070 euro X 144). A tale maggiore onere si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 21 del presente provvedimento.

Art. 18

Le disposizioni di cui alle lettere a) e c) dell'articolo recano disposizioni di natura ordinamentale riferite alle modalità di ascolto del minore richiedente asilo innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla possibilità che la richiesta di protezione internazionale presentata del minore sia confermata dal responsabile della struttura di accoglienza. Tali previsione non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19 (Intervento in giudizio delle associazioni di tutela)

La disposizione in esame autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro, a partecipare con facoltà di intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.

Secondo quanto comunicato dal Ministero di Giustizia non si ravvisano profili di onerosità finanziaria trattandosi di adempimenti svolti dai rappresentanti dei suddetti enti nell'ambito delle rispettive facoltà istituzionali.

Articolo 20

L'articolo reca una disposizione di principio intesa a promuovere la cooperazione internazionale al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

La previsione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21

La disposizione di cui al comma 1 amplia le finalità per le quali è utilizzata la quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevedendo che possa essere destinata anche all'assistenza ai minori stranieri non accompagnati. Dalla disposizione non derivano effetti a carico della finanza pubblica in quanto tale intervento non modifica la disciplina del calcolo della predetta quota.

Il comma 2 del presente articolo prevede che ai maggiori oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provveda mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dell'accantonamento del Ministero della giustizia.

Il successivo comma 3 dispone che dalle restanti disposizioni del provvedimento non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2017

La verifica positiva della presente relazione tecnica è condizionata alle seguenti modifiche del testo AS 2583:

Articolo 7

Al comma 1, capoverso 1-bis, la parola "promuovono" è sostituita dalle seguenti: "possono promuovere";

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis è aggiunto il seguente: "1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci."

Articolo 12

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: "e alle risorse" con le seguenti: "ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse".

Articolo 16

Al comma 1, capoverso 4-quater sostituire l'ultimo periodo con il seguente: " Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017".

Articolo 17

Sostituire il comma 3 con i seguenti: "3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di 154.080 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

4. All'attuazione delle restanti disposizioni contenute nel presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Articolo 21

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Agli oneri derivanti dagli articoli 16 e 17, comma 3, pari a 925.550 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Dall'attuazione della presente legge, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."